



# Legge di Bilancio 2020

Emendamenti a prima firma  
Alessandro **Fusacchia**



Camera  
dei  
deputati

# INDICE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

p. 3	Trasporto per gli studenti <b>#1</b>
4	Presidi e DSGA nelle scuole sottodimensionate <b>#2 #3</b>
5	Prossimo concorso per DSGA <b>#4</b>
6	Più formazione manageriale <b>#5</b>
7	Più risorse umane al Ministero dell'Università e della Ricerca <b>#6</b>
8	Valorizzazione culturale e artistica dei borghi delle aree interne <b>#7</b>
9	Celebrazioni nazionali per gli 800 anni del primo presepe <b>#8</b>
10	Restauro delle dimore storiche <b>#9</b>
11	Raccolta e pubblicazione completa e accessibile dei dati Covid-19 <b>#10</b>
13	Medici più vicini ai pazienti, da remoto <b>#11</b>
14	Celebrazioni per gli 80 anni del Manifesto di Ventotene <b>#12</b>
15	Scuole italiane nel mondo <b>#13</b>
17	Più personale nelle rappresentanze diplomatiche <b>#14 #15</b>

# #1 POSSIBILITÀ DI RICORSO AL TRASPORTO PRIVATO PER ASSICURARE I SERVIZI DI MOBILITÀ PER GLI STUDENTI

All'articolo 152, sostituire le parole “regionale, destinato” con le seguenti “regionale, così come il possibile ricorso a servizi di trasporto privato, destinati”

**152.3** Fusacchia, Lattanzio

## #2 ASSEGNAZIONE DI PRESIDI E DSGA ALLE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE

*All'articolo 165, aggiungere il seguente:*

“5-bis. All'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole “fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo” e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.”

**165.49** Fusacchia

## #3 INDENNITÀ PER I DSGA DELLE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE

*All'articolo 165 dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

“5-bis. Al fine di riconoscere l'incarico aggiuntivo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.”

**165.23** Fusacchia

## #4 PROSSIMO CONCORSO PER DSGA

*All'articolo 165, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

“5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per le spese relative allo svolgimento del concorso di cui al comma precedente, e pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 209.

5-ter. All'articolo 32-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «purché entro il 31 dicembre 2020» sostituite dalle seguenti: «purché entro il 31 gennaio 2021»”

**165.19** Fusacchia

## #5 PIÙ FORMAZIONE MANAGERIALE

*All'articolo 89 aggiungere il seguente:*

“Articolo 89-bis  
(Sviluppo di competenze manageriali)

1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100% per le piccole e microimprese, sino al 90% per le medie imprese e sino all'80% per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di centomila euro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.

2. Le iniziative formative di cui al precedente comma sono realizzate attraverso l'organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al periodo precedente devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della sezione di attività economica 85 “ISTRUZIONE” del Codice Ateco viene introdotta la sottocategoria 85.43 “Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive”.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente comma, fino ad un massimo di 5 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.”

**89.26** Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini

## #6 PIÙ RISORSE UMANE AL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

*All'articolo 161, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:*

12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero e dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quater. All'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

**161.26** Fusacchia

## #7 VALORIZZAZIONE CULTURALE E ARTISTICA DEI BORGHI DELLE AREE INTERNE

*All'articolo 96, aggiungere il seguente:*

“Articolo 96-bis  
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono destinati 10 milioni di euro all'anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l'anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l'anno 2021” e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, con le parole “490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024”.

**96.02** Fusacchia



## #8 CELEBRAZIONI NAZIONALI PER GLI 800 ANNI DEL PRIMO PRESEPE

*All'articolo 96, aggiungere il seguente comma:*

Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo europeo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti "799,2 milioni per l'anno 2021" e le parole "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le parole "498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024".

**96.1** Fusacchia

## #9 RESTAURO DELLE DIMORE STORICHE

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

“2. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

“220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.”

### 12.12 Fusacchia

# #10 RACCOLTA E PUBBLICAZIONE COMPLETA E ACCESSIBILE DEI DATI COVID-19

*Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:*

“Articolo 87-bis

(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID- 19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, di concerto con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

a. definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia così come definiti dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

b. dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età.

c. definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

d. definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs 165/2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'art. 9, del decreto 33/2013, in apposita sottosezione denominata “COVID-19”;

e. formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

f. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica

Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del “Gruppo di lavoro 2 - Data collection and Infrastructure”, e in particolare il documento “Modello Dati e API”;

g. l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni per l'anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l'anno 2021”

**87.020** Fusacchia, Rossini Roberto, Carabetta, Casa, Marattin, Serracchiani, Aprea, Bruno Bossio, Carbonaro, Frusone, Giuliadori, Gribaudo, Ianaro, Lattanzio, Misiti, Mor, Muroli, Palazzotto, Palmieri, Perego Di Cremona, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzone, Serritella, Siani, Siragusa, Toccafondi, Ungaro

## #11 MEDICI PIÙ VICINI AI PAZIENTI, DA REMOTO

*All'articolo 79 aggiungere il seguente comma:*

“2. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza temperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.”

**79.4** Fusacchia, Iano

## #12 CELEBRAZIONI PER GLI 80 ANNI DEL MANIFESTO DI VENTOTENE

*All'articolo 106, aggiungere il seguente:*

“Articolo 106-bis  
(80 anni del Manifesto di Ventotene)

Al fine di consentire la diffusione e la valorizzazione del Manifesto di Ventotene, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua stesura, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse sono destinate a iniziative e progetti con decreto del Ministro per gli Affari europei. Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo promuovono, con risorse proprie, iniziative di rilievo nazionale rispettivamente con gli studenti e di carattere artistico e culturale.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse stanziare all'articolo 209.”

**106.2** Fusacchia, Quartapelle Procopio, Muroni, Tabacci, Palazzotto, Magi, Lattanzio

## #13 SCUOLE ITALIANE NEL MONDO

*All'articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

“12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”;

2) al comma 2, le parole: “di concerto con” sono sostituite dalla seguente “sentito”;

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144”, sono aggiunte le seguenti: “commi primo, secondo e terzo”;

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: "dell'università e della ricerca", ovunque ricorrano, sono soppresse.

12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.

12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell'istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

12-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 può optare di permanere nello stesso Ministero secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.

12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 nel 2021e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 180.770,05 nel 2021e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge."

#### **165.4** Fusacchia, Siragusa, Ungaro



## #14 PIÙ PERSONALE NELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE (copertura #1)

*All'articolo 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.920 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.020 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Conseguentemente all'articolo 158 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "35.987.135 euro per l'anno 2021" sono sostituite da "38.241.485 per l'anno 2021"; le parole "166.537.624 euro per l'anno 2022", sono sostituite da "171.136.498 per l'anno 2022"; le parole "297.761.740 euro per l'anno 2023", sono sostituite da "302.452.592 per l'anno 2023"; le parole "306.213.355 euro per l'anno 2024" sono sostituite da "310.998.023 euro per l'anno 2024"; le parole "311.402.228 euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti; "316.282.590 euro per l'anno 2025"; le parole "311.885.567 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "316.863.537 euro per l'anno 2026"; le parole "312.656.893 euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti "317.734.421 euro per l'anno 2027"; le parole "313.413.428 euro per l'anno 2028," sono sostituite dalle seguenti: "318.592.508 euro per l'anno 2028"; le parole " 313.921.086 euro per l'anno 2029" sono sostituite dalle seguenti: "319.203.746 euro per l'anno 2029"; le parole: "314.741.024 euro per l'anno 2030" sono sostituite dalle seguenti: "320.129.338 euro per l'anno 2030".

**161.18** Fusacchia, Siragusa, Ungaro

## #15 PIÙ PERSONALE NELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE (copertura #2)

*All'articolo 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.920 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.020 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare all'articolo 209.

**161.19** Fusacchia, Siragusa, Ungaro